

TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli, Presidente

Stefano Pellacani, Componente

Giovanni Smargiassi, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0001/Fipm/2024

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso inviato via PEC in data 22.08.2024, la A.S.D. Gabbiano ha contestato la Delibera del Presidente della F.I.P.M. prot. n. 2958-2024 del 19.08.2024, pubblicata sul sito internet federale in data 19.08.2024, con cui è stata disposta la convocazione, per il 20.10.2024, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, nella parte in cui nell'elenco dei suoi tecnici iscritti aventi diritto al voto non è stato inserito il tecnico Emanuele Gambini.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente rileva che il tecnico Emanuele Gambini si era regolarmente tesserato nella stagione conclusa nel 2023 e che i documenti relativi al tesseramento erano stati inviati all'ufficio competente con e-mail del 9.09.2023.

Al fine di comprovare quanto osservato sono stati allegati al ricorso copia del modulo sottoscritto di tesseramento del tecnico 2023 e copia del bonifico di pagamento della quota di tesseramento relativo alla annualità 2023.

Ciò posto, la A.S.D. Gabbiano ritiene che nel caso di specie fossero stati soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 18 comma 7 dello Statuto F.I.P.M. e che, di conseguenza, il tecnico Emanuele Gambini doveva essere inserito nell'elenco dei tecnici aventi diritto al voto.

2. La FIPM non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

3. L'art. 18 dello Statuto FIPM vigente all'epoca di affiliazione della ricorrente prevede che il diritto di voto spetta ai rappresentanti dei tecnici, istruttori e/o allenatori iscritti all'Albo federale e tesserati, in attività presso affiliati aventi diritto di voto almeno dalla stagione sportiva conclusa.

Le norme sul tesseramento, secondo l'art. 7 dello Statuto F.I.P.M., sono previste dal regolamento organico.

Il regolamento organico sul punto prevede che deve considerarsi tesserato tecnico il soggetto che, regolarmente iscritto negli appositi albi federali, opera presso le associazioni affiliate alla F.P.M. ed è in possesso di una delle qualifiche previste e disciplinate nel regolamento tecnico.

La circolare F.I.P.M. prot. N. 4663 avente ad oggetto Affiliazioni – Riaffiliazioni e Tesseramenti Stagione sportiva 2023 prevede che per poter procedere al rinnovo del tesseramento il tecnico dovrà inoltrare regolare domanda all'ufficio SIT, il quale una volta verificata la categoria e la qualifica, provvederà all'esecuzione materiale del rinnovo. La domanda di rinnovo dovrà pervenire esclusivamente sul Modulo Federale ed essere corredata dal versamento della prescritta quota che, per l'anno sportivo 2023, è stabilita in Euro 20,00.

4. Alla luce del contesto normativo così come sopra delineato, il ricorso proposto dalla ASD Gabbiano appare fondato.

Ed invero, come si evince dalla documentazione allegata all'impugnazione, il tecnico Emanuele Gambini – quale coordinatore di I° livello dal 10.04.2021 - aveva correttamente inviato al competente ufficio modulo Federale debitamente sottoscritto e la ricevuta del pagamento della quota di tesseramento di Euro 20,00.

Pertanto, il medesimo aveva correttamente assolto a tutti gli adempimenti previsti per il tesseramento.

In proposito si specifica altresì che da una verifica eseguita di ufficio dal Tribunale è emerso che effettivamente risulta pervenuta il 9 settembre 2022 all'ufficio Tesseramenti la e-mail con la quale il tecnico aveva trasmesso la predetta documentazione ai fini del rinnovo del tesseramento.

Pertanto, il Tecnico Emanuele Gambini - come rilevato dalla A.S.D. Gabbiano, Associazione per la quale il medesimo risulta operare anche nel corrente anno -, doveva ritenersi tesserato non potendosi considerare ostativo a tal fine la mancata esecuzione di un

adempimento meramente materiale (la “esecuzione materiale del rinnovo”) dovuto evidentemente ad una svista da parte dell'Ufficio tesseramenti.

Sul punto appare opportuno rilevare incidentalmente, da un lato, che la documentazione allegata dal tecnico ai fini del tesseramento era completa e, dall'altro, che evidentemente proprio in considerazione di ciò, l'Ufficio Tesseramenti non aveva contestato alcunché al Gambini.

5. Stando così le cose, deve ritenersi che il tecnico Emanuele Gambini risultava essere tesserato già dalla stagione sportiva conclusa, cioè dal 2023.

Alla luce delle predette considerazioni, essendo soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 18 comma 7 dello Statuto F.I.P.M. e dalle ulteriori disposizioni federali sopra citate, il tecnico Emanuele Gambini doveva essere inserito tra i tecnici della A.S.D. Gabbiano aventi diritto al voto.

Pertanto, il ricorso va accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0001/2024/Fipm, accoglie il ricorso proposto dalla A.S.D. Gabbiano.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i conseguenziali adempimenti.

Roma, 27 agosto 2024

PRESIDENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Stefano Pellacani

COMPONENTE Giovanni Smargiassi